SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1965

(21ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni sull'istruttoria sommaria » **(1061-Urgenza) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 229, 231, 235, 237, 243, 249, 250, 251
AJROLDI 245, 246
ALESSI, *relatore* . . 230, 237, 238, 242, 243, 246, 249, 250 251
GRAMEGNA 239
GULLO 238, 247, 250
KUNTZE 235, 248
MAGLIANO 240
MONNI 238, 243, 249, 250
NENCIONI 241, 249
PACE 244
PAFUNDI 249
PICCHIOTTI 236
POËT 244
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 231, 235, 239, 243, 248, 250, 251
TESSITORI 237, 238
TOMASSINI 236, 237, 240, 243

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Ajroldi, Azara, Berlingieri, Caroli, Conti, Gramegna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Picchiotti, Poët, Rendina, Sand e Schietroma.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Armando, Pinna e Tessitori sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Venturi, Nencioni e Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Celasco e Crespellani.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sull'istruttoria sommaria » (1061-*Urgenza*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'istruttoria sommaria ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente, dopo la relazione del senatore Alessi, si era svolta un'ampia discussione il cui seguito si era poi stati costretti a rinviare data l'ora tarda.

Oggi l'onorevole relatore desidera integrare con ulteriori considerazioni la sua esposizione. La parola, quindi, al senatore Alessi.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, debbo anzitutto dichiarare il mio rammarico per aver contribuito al protrarsi dei nostri lavori, che in un primo tempo erano stati improntati ad una certa speditezza anche per l'urgenza, da tutti avvertita, di concludere l'*iter* del disegno di legge. È però evidente che l'importanza dei temi in esame e la loro incidenza nella struttura dell'istituto mi impegnavano in modo particolare, come relatore, oltre che come cittadino, come avvocato e come senatore.

La mia replica era stata interrotta alla conclusione. Desidero quindi aggiungere che non ritengo nostro dovere, pur rappresentando noi uno dei poteri dello Stato, esercitare una funzione moderatrice nel contrasto delineatosi tra la Suprema Corte di cassazione e la Corte costituzionale; e neppure mi sembra nostro dovere particolare prevenire futuri contrasti, poichè esso non ci deriva dalla struttura democratica dello Stato. È un problema di limiti di competenza: a noi compete la formazione e l'emanazione delle leggi; ed io avevo aderito, in modo particolarmente entusiasta, al progetto del Ministro Guardasigilli in quanto conteneva una norma obiettiva che lasciava aperto il dibattito — agli organi cui spetta l'interpretazione ed alla dottrina — circa il suo valore. Ma, posto che, nonostante la diversa opinione del collega Ajroldi — il quale concordava con l'onorevole Ministro e con me sull'opportunità di non inserire nella legge specifici elementi di qualificazione della sua natura —, l'emendamento, ad avviso generale, pur senza volerlo, finisce col dare al provvedimento un indubbio carattere innovativo, non posso non dichiarare che, a mio parere, la novella aveva già di per sè una efficacia estesa al processo istruttorio, quale che fosse il tipo di procedimento, riguardando un istituto fondamentale del processo: la partecipazione della difesa dell'imputato. La partecipazione della difesa non è, infatti, requisito essenziale esclusivo dell'istruttoria formale, ma lo è di qualsiasi fase del procedimento; e l'istruzione formale e quella sommaria altro non sono che una fase dell'unico procedimento, che non si esaurisce nella fase istruttoria ma si conclude con la sentenza definitiva.

Ciò premesso, ritengo che, per quanto sia da considerare altamente nobile il compromesso che si tenta attraverso l'emendamento Ajroldi, esso sia accettabile solo in quanto lo si intenda come destinato al regolamento di un diritto controverso, mantenendo ad esso quel carattere — che nell'intenzione dello stesso proponente è indubbio — di precetto oggettivo, non destinato a regolare controversia costituzionale. Le buone intenzioni, però, non bastano; bisogna che il fare sia adeguato al dire; altrimenti, per quanto nobili possano essere i propositi, rischiano di ottenere dei risultati tutt'altro che auspicabili.

Ecco perchè ho proposto un emendamento integrativo di quello Ajroldi; emendamento con la cui illustrazione concluderò la mia replica.

Non v'è dubbio che la legge procedurale è per sua natura tale da essere suscettiva di applicazione immediata. A me parrebbe quindi, giusto, piuttosto che contestare il diritto della difesa a sollevare la questione della nullità degli atti istruttori compiuti senza il rispetto delle formalità richieste dall'articolo 304-*bis-ter-quater* (tentativo che nemmeno un dettato legislativo può portare a compimento, trattandosi di un diritto protetto dalla Costituzione, in modo così perentorio che la legge da noi approvata andrebbe forse ad urtare il precetto costituzionale, col risultato che noi così trasporremmo nell'ambito legislativo il dramma che oggi si è profilato tra Autorità giudiziaria e Corte costituzionale), dicevo, pare giusto regolare quel diritto in modo rigoroso, per non

suscitare catastrofi in tutti i procedimenti in corso.

Regolando l'istituto delle nullità nelle quali i processi istruiti col rito sommario siano incorsi non veniamo a prendere posizione sulla natura della legge. È ovvio che questa si applica a tutti i processi per i quali è ancora in corso l'istruttoria sommaria, per un effetto che discende automaticamente dalla sua promulgazione. Ripeterlo non ha senso, anzi forse ne ha uno che noi stessi non vogliamo che abbia (dare alla nostra legge un esplicito carattere novativo); e siccome i diritti della difesa nascenti da nullità della istruttoria sommaria cessano con l'apertura del dibattimento, qualora non siano fatti valere, qui si potrebbe dire che, per quanto riguarda le perizie, il Tribunale dispone in merito secondo il dettato dell'articolo 456; se, invece, si tratta di ricognizioni, l'esperimento è ripetuto in dibattimento; il controllo si effettua immediatamente. Sono operazioni che consentono di agire celermente senza creare questioni di carattere costituzionale.

Le perizia, che è l'unico atto complesso tra quelli che si dovrebbero eseguire all'udienza, potrebbe essere compiuta nel termine massimo di venti giorni, salvo i casi eccezionalissimi di particolare complessità nei quali è necessaria la rimessione degli atti al Procuratore o al Giudice istruttore. Questi casi saranno quanto mai rari, perchè ogni magistrato sarà portato a considerare l'accertamento istruttorio non complesso, appunto perche la problematica generale nel maggiore numero dei casi era già dipanata; con l'aggiunta che tutti gli atti compiuti, nella parte in cui essi accertano situazioni di fatto, mantengono la loro efficacia di fonte di prova, in quanto consistono in descrizioni dello stato dei luoghi, di accidentalità che si sono col tempo modificate. Infine, varcata la soglia del processo di merito, la questione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione.

Ciò premesso, sarei disposto a collaborare col collega Ajroldi e, ancor meglio, col Ministro Guardasigilli, per dare un contenuto più tecnico all'emendamento che ho dovuto, durante la discussione di ieri, respingere.

Con questi rilievi ho concluso la mia relazione orale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Pur non sussistendo più i motivi che ieri ci inducevano ad essere brevi, credo di poter concludere rapidamente per varie ragioni oggettive. La prima è rappresentata dall'ampiezza che questa discussione ha avuto, ancorchè si siano discussi insieme la parte generale del provvedimento e gli emendamenti proposti (il che era più o meno fatale, dato l'accordo di massima esistente sul disegno di legge), e, vorrei aggiungere, dalla grande nobiltà di questa discussione. Poichè tutti, qui, abbiamo inteso che si tratta di un problema eccezionalmente importante, ed io ho avuto la grande consolazione spirituale di vedere che le parti si sono atteggiate secondo le loro intime convinzioni personali, senza cioè fare questioni di maggioranza o di opinioni politiche ma guardando al problema nella sua obiettività.

Un'altra ragione della mia brevità è costituita dalla pregevolissima relazione del senatore Alessi, nonchè dalle pregevoli esposizioni di tutti gli intervenuti. L'ultima ragione è data dal fatto che credo sia questa una materia in cui, da parte, non dico mia, ma del Ministro, si deve temere di parlare troppo, perchè per la sua delicatezza può trovare in un eccesso di discussione piuttosto che una chiarificazione un ingarbugliamento.

Intanto c'è da dire che questa discussione, e le polemiche che si vanno svolgendo fuori di qui dimostrano, secondo me, ancora una volta l'urgenza della riforma radicale del Codice di procedura penale; riforma che, anche nel dissenso che può incontrare il mio disegno di legge, è più o meno concordemente ritenuta necessaria per l'unificazione dell'istruttoria. Nulla di quanto è accaduto sarebbe accaduto se noi, nel nostro Codice avessimo avuto, come spero avremo dopo la riforma, processi con istruttoria e processi senza istruttoria. Bisogna quindi rendersi conto, e questo può forse rasserenare l'ambiente e limitare un po' le preoccupazioni, che noi stiamo adottando un rimedio

provvisorio, il quale è però efficace non solo e non tanto direttamente — in quanto assicura al procedimento sommario quella garanzia della difesa che la novella del 1955 ha stabilito — ma anche perchè mi pare che esso, portando questa garanzia all'istruttoria sommaria, fa cessare ogni interesse per quella abnorme, eccessiva estensione dell'applicazione del procedimento sommario avutasi, più o meno legittimamente, in questi ultimi tempi.

Non vorrei ora entrare nel vivo di tale problema, ma desidero osservare che quando il Pubblico Ministero, quando il Procuratore della Repubblica, è costretto nella istruttoria sommaria agli stessi adempimenti necessari nell'istruttoria formale, evidentemente cessa questo interesse alla sollecitudine che ha costituito la più o meno legittima, ripeto, giustificazione della estensione abnorme dell'istruzione sommaria, diventata la regola della procedura d'istruzione.

Io vorrei dire, con molta cautela ma anche con molta precisione, che non dobbiamo risolvere in questa sede un problema dottrinario, un problema giurisprudenziale; non dobbiamo, soprattutto, attribuire palme di vittoria ai contendenti in questa controversia. Benchè questa non sia cosa da spaventare, credo tuttavia che non giovi ad aumentare ulteriormente il prestigio delle istituzioni fondamentali dello Stato impegnate nel contrasto. Noi dobbiamo invece agire da legislatori, formulando una legge chiara e sovrana che si imponga a chiunque, poichè è proprio del legislatore il dettare la legge, così come è degli organi a ciò delegati l'applicarla.

Io credo che il disegno di legge — da me presentato dopo essere stato, vi prego di crederlo, molto meditato, nonostante sia di una semplicità elementare, e che coincide direi letteralmente sia con la prima parte della proposta di legge Gullo sia con la proposta di legge Tomassini, perchè tutti abbiamo avuto la sensazione che l'efficacia di questo provvedimento dovesse trovarsi proprio nella sua brevità, nell'evitare di dire qualcosa di più del dovuto — credo, dicevo, che il disegno di legge dovrebbe essere per sè sufficiente, proprio perchè sono anch'io convinto di quanto ha detto il senatore Tessitori: e cioè che una regola dell'efficacia nel tempo delle leggi di procedura basterebbe a risolvere i problemi della loro entrata in vigore.

E io qui prendo atto — e questo è assai importante — che tutti, tranne il senatore Rendina, hanno riconosciuto l'impossibilità o l'inopportunità di una formulazione di interpretazione autentica della legge vigente.

Vi è stato chi ha affermato che in fondo la Cassazione ha ben interpretato la legge vigente e quindi non occorre un'altra interpretazione. La maggior parte degli intervenuti, cito i senatori Kuntze, Gullo, Tessitori e lo stesso relatore, sono stati dell'opinione che questa novella del 1955 avrebbe potuto essere applicata all'istruttoria sommaria e che quindi praticamente saremmo potuti anche giungere ad un'approvazione di legge interpretativa; ma essi si rendono conto che una disposizione di questo tipo porterebbe tali inconvenienti e tali pericoli, anche tra le parti, che è preferibile una formulazione diversa.

Ed io credo che proprio questo noi facciamo. Noi stabiliamo il tempo di applicazione di questa legge con un atto di politica legislativa, ma questo non significa affatto, per quanto è implicito nel disegno di legge e per quanto è esplicito nella proposta aggiuntiva dei senatori Ajroldi e Kuntze e sia pure in forma diversa in quella del senatore Alessi, che riconosciamo che sia stata applicata esattamente, con piena fedeltà al suo spirito e con totale riconoscimento della sua portata, la novella del 1955. Anzi, in sede di discussione del bilancio al Senato, rispondendo ad una interruzione del senatore Picchiotti, ho avuto modo di dire che a mio avviso la novella del 1955 avrebbe dovuto anche essere applicata all'istruttoria sommaria.

Comunque, noi qui non vogliamo fare gli interpreti (anche se nulla impedisce al Parlamento di farsi interprete autentico di una legge), vogliamo fare i legislatori e per quelle ragioni che sono state più o meno accettate da tutti, cioè per le conseguenze che

avrebbe una formulazione di tipo interpretativo, e anche per una ragione di stile, poichè quanto meno interpretazioni autentiche si fanno, tanto più si resta nell'ambito delle rispettive competenze.

Noi tutti in questa sede abbiamo sollecitato l'approvazione del provvedimento in esame. Lo stesso fatto che la Commissione, anche per la comprensione dei presentatori degli altri disegni di legge, abbia scelto il testo governativo e reso possibile il richiamo in sede deliberante, dimostra che da parte di tutti c'era la volontà di far presto.

In altra sede, invece, è stato espresso quasi il desiderio che il nostro provvedimento fosse ritardato per non interrompere il dialogo — chiamiamolo così, invece di duello — tra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione.

Io ritengo peraltro che sia urgente, urgentissimo, in questo delicato momento, assicurare non la prevalenza del prestigio di uno o dell'altro di tali Istituti ma, nell'interesse dello Stato e del buon funzionamento delle sue istituzioni fondamentali — solo interesse al quale dobbiamo obbedire —, evitare il prolungamento di questo scontro.

Sono stati qui fatti accenni polemici, in particolare dal senatore Pafundi, circa i poteri della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, su quale dei due organi possa interpretare una legge, e se uno di essi possa emettere solo dichiarazioni di incostituzionalità.

Senza affrontare in questo momento il delicato problema di determinazione di compiti costituzionali, rispetto ai quali problemi ciascuno di noi ha la sua opinione, vi è innanzitutto da considerare che la Magistratura ordinaria esercita l'effettivo potere, di fronte ad ogni caso concreto, di negare, con la sua interpretazione giusta o sbagliata che sia, che l'imputato, sottoposto all'istruttoria sommaria, possa avvalersi di certi diritti di difesa stabiliti nella novella del 1955.

In secondo luogo, dobbiamo osservare che la Corte costituzionale, solo con la pronuncia di illegittimità, otterrebbe e otterrà un effetto concreto modificatore di questa situazione.

Infine, ciò non avviene con effetto *ex tunc*, ma con effetto *ex nunc*.

Nessun vantaggio, quindi, deriverebbe dalla prosecuzione di questo dialogo; nessun vantaggio avverrebbe per chi aspettasse una modificazione dei suoi diritti istruttori anche nelle istruttorie passate, perchè la Corte costituzionale, nella sua pronuncia di illegittimità, opererebbe *ex nunc*, non potendo pertanto fare di più di quanto facciamo noi con questa legge.

Ecco perchè sono convinto della necessità di far presto e di non attendere oltre.

Il senatore Rendina, a proposito dell'emendamento Ajroldi — e avrebbe potuto dire lo stesso dell'emendamento Alessi, ancorchè sia più vasto — ha fatto un'obiezione di incostituzionalità per il diverso trattamento che imputati, rispetto ai quali il procedimento non fosse chiuso con una sentenza passata in giudicato, riceverebbero a seconda che si trovino ad un punto o ad un altro dell'*iter*.

Io debbo alcune risposte al senatore Rendina. Io credo che questa obiezione di incostituzionalità non sia fondata e basti pensare alla novella del 1955, che non conteneva alcuna disposizione relativa al tempo di applicazione. Vi è stato poi il decreto presidenziale di attuazione 8 agosto 1955, n. 666, in base al quale (articolo 16, secondo comma) gli atti compiuti secondo le norme abrogate del Codice di procedura penale conservano la loro validità. E allora, se l'eccezione di incostituzionalità fosse fondata per la nostra legge, si dovrebbe dire che essa era fondata anche allora, perchè facendo salvi gli atti compiuti secondo la legge derogata, quella norma ha reso più difficile la posizione di coloro per i quali questi atti fossero stati già compiuti, ancorchè il loro giudizio non fosse terminato con sentenza passata in giudicato.

Il che significa che, tutte le volte in cui una legge processuale, e anche non processuale, modifica una situazione giuridica, è evidente che ci sono quelli che restano al di qua e quelli che vanno al di là. E noi di questo in sede politica ce ne dobbiamo dolere; ma si tratta purtroppo di una necessità e di una conseguenza dell'attività umana.

Pertanto, io ritengo che, superate queste perplessità di carattere costituzionale, debbano prevalere quelle ragioni di politica legislativa che hanno portato tutti a dare il consenso a questo disegno di legge. E vorrei accennare anche al senatore Pace, il quale nella seduta precedente non è stato presente, ma che nella prima discussione che si fece, pur essendo presentatore di un progetto di legge interpretativo, disse che si rendeva conto delle conseguenze e che quindi si rimetteva alla diversa natura della legge da noi emananda.

Ritengo quindi che il problema si debba restringere al fatto se sia necessario e quale debba essere il contenuto di un emendamento specifico sul tempo in cui la legge opererà.

Il senatore Gullo, che è sostenitore di un emendamento del quale in questo momento non mi occupo, fece un accenno piuttosto estemporaneo, come mi disse in privato, circa la possibilità di una disposizione transitoria, la quale stabilisse che rivivono i termini della prescrizione o che questi si prolungano. Cioè, in tal caso verrebbe caducato il processo che sia stato fatto con una istruttoria non rispondente ai canoni della novella del 1955, ma senza pregiudizio della continuazione dell'accusa, perchè mediante il prolungamento della prescrizione, veniva rimessa in termine. Io osservai subito che c'era una certa contraddittorietà tra la sua preoccupazione di queste conseguenze di una legge interpretativa e il restringere la portata dell'effetto innovativo con la disposizione che faceva rivivere la prescrizione.

Ma, soprattutto, questo della prescrizione ritengo che sia un rimedio assai poco ortodosso, perchè una prescrizione in corso o addirittura compiuta non si può far rivivere con una legge senza una stortura. Si è ricorso a ciò raramente e sempre per ragioni politiche, e lo si è fatto con un notevole sforzo dei giuristi. Del resto in Germania, come è noto, a proposito della prescrizione dei crimini nazisti, si è dovuto adottare il rimedio dello spostamento del termine iniziale, ma non si è prolungato il termine della prescrizione.

Comunque, il senatore Gullo mi annuncia che, mentre mantiene il suo emendamento, rinuncia a questa presa di posizione.

Ora abbiamo da esaminare due emendamenti: quello proposto dai senatori Ajroldi e Caroli e quello proposto dal relatore, tra i quali, per la verità, non vedo una gran differenza di contenuto.

L'emendamento del senatore Alessi risponde naturalmente meglio a quelle che sono le sue preoccupazioni, le quali dovrebbero però essere state sedate dalle dichiarazioni di tutti noi. Bisogna ripetere ancora una volta che, con una implicita affermazione di carattere innovativo del provvedimento, noi daremmo ragione ad uno dei dialoganti nella contesa in atto; ma mi pare che, a parte questo, anche la sostanza, pur se regolata in modo diverso, sia la stessa in entrambi gli emendamenti. Se non erro, il senatore Alessi, quando il senatore Ajroldi propose il suo emendamento, sollevò due obiezioni: la prima era quella che se lo spartiacque, per così dire, fosse stato cercato nella richiesta del decreto di citazione, tutti i Procuratori della Repubblica avrebbero cercato di far presto. Ora io credo tra l'altro che l'impulso dei Procuratori della Repubblica debba essere, semmai, quello di ritardare, non quello di far presto, perchè in generale la Magistratura, come gli avvocati, non tende ad accelerare le cose. Si può teoricamente creare un caso limite, ma non saprei immaginare questa specie di dispetto, da parte dei Procuratori, i quali, pur di non applicare questa legge, chiederebbero immediatamente il decreto di citazione. È necessario che essi siano in possesso delle perizie, e via dicendo; comunque si tratta di casi del tutto immaginari, di ipotesi di scuola. Il senatore Alessi si oppose poi alla nuova formulazione, enunciata verbalmente, dell'emendamento, chiedendo chi avrebbe provveduto *medio tempore*, una volta, cioè, che il Procuratore si fosse spogliato della istruttoria ed il Tribunale non fosse ancora entrato nella fase dibattimentale. Egli fece allora una descrizione analitica dei vari momenti, accompagnandola con le sue considerazioni.

Ora, se si deve arrivare ad un emendamento, essendo piuttosto tranquillo per quanto riguarda la prima preoccupazione espressa dal relatore circa la callidità dei Procuratori generali, i quali chiuderebbero tutto con le richieste di citazione, ritengo che tale emendamento dovrebbe essre quello proposto dai senatori Ajroldi e Caroli, salvo integrazioni. Però, da questo punto di vista, nonostante i miei uffici abbiano avanzato piuttosto obiezioni di carattere tecnico alla formulazione dell'emendamento Alessi, vorrei rimettermi alla Commissione per quanto riguarda la formulazione definitiva dell'emendamento Ajroldi-Caroli.

Vi è ancora l'emendamento proposto dal senatore Kuntze, che ha sollevato delle osservazioni del quale ritengo l'onorevole presentatore abbia preso atto.

K U N T Z E . Pur non insistendo nell'emendamento, vorrei spiegare le ragioni per le quali lo avevo proposto. Io, cioè, non ignoravo la norma dell'articolo 185, n. 3, del Codice di procedura penale; ma proprio per certe preoccupazioni che erano state sollevate mi ero fatto promotore di quell'emendamento. Dato, però, che la Commissione sembra unanime nel ritenere che la nullità è sancita attraverso il rapporto tra le norme in esame e quelle generali dell'articolo 185, sono pronto, ripeto, a ritirarlo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Indipendentemente dalla citazione dell'articolo 185, vi era una considerazione di carattere logico. Siccome, cioè, noi trasferiamo la disposizione riguardante l'istruttoria formale a quella sommaria, delle due l'una: o le trasgressioni di quelle norme sono già a pena di nullità, ed allora ciò viene trasferito automaticamente all'istruzione sommaria, oppure, volendo creare un nuovo motivo di nullità, stabiliamo che la nullità stessa è prevista per tutte le istruttorie, senza stabilire un trattamento particolare per il caso in esame.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Gullo con il suo emendamento, credo sia meglio parlarne in seguito, trattandosi di un diverso argomento. L'emendamento tende cioè a stabilire una serie di nullità con riferimento all'articolo 391; mentre tutti noi, da me agli uffici del Ministero e al relatore, avevamo equivocato e ci eravamo riferiti all'articolo 389, pensando che si volesse stabilire la nullità per i casi nei quali il Pubblico Ministero avesse proceduto all'istruttoria sommaria fuori dei casi previsti dalla legge. A questo riguardo facemmo l'osservazione che l'ultimo caso di istruttoria sommaria avrebbe salvato questa facoltà del Pubblico Ministero; ma una volta che il senatore Gullo ha precisato che si riferisce all'articolo 391, allora vuol dire che si tratta di una questione del tutto separata, da trattare, ripeto, in seguito.

Non ho altro da dire, se non rinnovare il mio ringraziamento, non solo come Ministro ma come avvocato, per la discussione veramente esauriente svolta dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed alla votazione degli emendamenti proposti al disegno di legge, del quale, per maggior chiarezza, do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale si applicano anche nell'istruzione sommaria.

Ricordo che il senatore Kuntze aveva proposto il seguente emendamento: dopo le parole « applicano » e prima della parola « anche » aggiungere le parole « a pena di nullità ».

K U N T Z E . Come ho accennato dianzi ero stato indotto a proporre l'emendamento non perchè non sapessi che, trattandosi di norme le quali garantiscono la presenza dell'imputato e l'assistenza del difensore, la violazione di esse è già colpita da una sanzione di nullità di ordine generale, contenuta nell'articolo 185, n. 3, del Codice di procedura penale; ma per il fatto che in materia di nullità si è avuta qualche interpretazione restrittiva, per cui ritenevo non

fosse superfluo inserire nel provvedimento una espressa sanzione. Inoltre, siccome era prevalsa in Commissione l'opinione — che per altro io personalmente non condividevo — che il provvedimento stesso dovesse avere un contenuto innovativo, avevo pensato di introdurre la suddetta sanzione, che riguardava appunto tale carattere innovativo.

Dico però subito che, attraverso gli interventi autorevolissimi dei colleghi intervenuti nella discussione, ed attraverso l'opinione da tutti comunemente espressa, mi sono reso conto della superfluità del mio emendamento, sul quale pertanto, come ho già annunciato, non insisto.

P I C C H I O T T I . Non è possibile non comprendere l'importanza della nostra decisione e come giuristi e soprattutto come legislatori.

Come tali, pur non venendo meno l'ossequio che è dovuto alla vestale del diritto ed alla vestale della Costituzione, abbiamo il dovere di elevarci *au dessus de la mélée* e di formulare una norma, la si voglia chiamare innovativa o interpretativa, che abbia chiarezza cristallina e che non dia luogo a bizantinismi od a glosse esegetiche.

Abbiamo adempiuto a questo dovere ribellandoci alla fretta che è divenuto lo strumento delle nostre discussioni, anche perchè la riflessione od il pensiero espresso nella concitazione della polemica sia ritenuto valido al lume di una più serena e solitaria meditazione.

Non ci debbono preoccupare le posizioni assunte dalle parti in contrasto, nè cercare, con emendamenti, di difendere l'una o l'altra tesi. Mi riallaccio alle parole dette ieri dai colleghi Kuntze e Gullo (non parlo della relazione del collega Alessi, il quale accoppia al fascino della parola la conoscenza ed un intuito giuridico di prima grandezza), i quali hanno riconosciuto che in questa situazione incresciosa non ci saremmo trovati se si fosse interpretato ed applicato lo spirito che animò la novella del 1955, per dire che è vero tutto questo, perchè se ivi non si trova esplicita la norma che il Ministro ci ha ora presentato, come ben diceva il collega Gullo, quella riforma aveva sostanzialmente lo scopo di rafforzare l'ingresso e l'intervento del difensore in ogni procedura formale od istruttoria.

Ma poichè in qualche emendamento si vorrebbe salvaguardare e difendere l'opinione restrittiva della Cassazione col riconoscere sanata la nullità per l'istruttoria sommaria senza osservare i diritti della difesa secondo l'articolo 403-*bis-ter-quater*, nel caso che l'eccezione di nullità non sia stata fatta prima della notifica del decreto di citazione, penso che ciò non sia accettabile perchè le nullità di carattere sostanziale e generale possono e debbono essere sollevate in ogni stato e grado del procedimento.

Ora, come già dissi, la norma più chiara di ogni altra, nonostante che quella del collega Gullo miri ad orizzonti più vasti e giusti, in questo momento di contrasto, è quella del Ministro che è poi copiata nella proposta Tomassini.

Ma *re melius perpensa,* provando e riprovando come nell'accademia della Crusca, trovo che la formula del Ministro diverrebbe immune da ogni sofisticazione esegetica nella quale si cimenteranno i contendenti rinnovando la scuola eristica di Gorgia Leontino, per il quale sommo grado di intelletto costituiva dimostrare che il sole di agosto poteva confondersi con la pallida Selene, se si abolisse la parola « anche ». Ciò perchè compulsando i vocabolari italiani Zingarelli e Fanfani l'avverbio « anche » significa « ancora » e « inoltre ».

Può rimanere contesa; quando si cerca il pelo nell'uovo tutto è possibile.

Non era il caso, si dirà, di applicare delle norme 403-*bis-ter-quater* e quindi non abbiamo ritenuto di usarle. Se si toglie l'« anche » l'interprete non ha da cercare farfalle e possibilità di giostrare nel cerchio magico dell'interpretazione. Ecco come si affina nel ripensamento e nello studio una norma perchè sia come la fiamma pura che esce e si eleva dalla scorie impure.

Ai contendenti potremo dire: le vostre contese le ha acquetate il legislatore che non ha altro amore che quello della verità!

T O M A S S I N I . Ho letto nel resoconto sommario e ho sentito ripetere in questa seduta che non spetta al Parlamento

la facoltà di chiarire se la norma che stiamo per approvare sia di carattere innovativo oppure interpretativo e che questa decisione deve essere demandata alla dottrina e alla giurisprudenza.

PRESIDENTE. Noi stiamo discutendo sull'emendamento. Non possiamo riaprire la discussione!

TOMASSINI. Ma nel resoconto sommario vi sono delle affermazioni che devono essere immediatamente chiarite. Perchè, se noi affermassimo il principio che il Parlamento non deve decidere il carattere di una norma demandando ciò alla dottrina e alla giurisprudenza, peccheremmo di un vizio gravissimo: la mancanza di chiarezza, cioè quella certezza di diritto che deve promanare esclusivamente dall'organo legislativo, che è il Parlamento.

Il problema fondamentale, a mio avviso, non è quello di stabilire se gli articoli 304-*bis*, *ter* e *quater*, relativi all'istruzione formale, debbano o no applicarsi all'istruzione sommaria, su questo mi sembra ci sia unanimità di consensi; il problema è quello di vedere se questa norma debba avere un carattere interpretativo o un carattere innovativo.

PRESIDENTE. Questo è un tema che praticamente è stato oggetto di tutta la discussione. L'opinione di ogni singolo commissario è nei resoconti stenografici.

TOMASSINI. E allora faccio una domanda al Presidente: la Commissione si è pronunciata per il carattere innovativo o interpretativo della norma?

PRESIDENTE. La Commissione non si è pronunciata, nè lo poteva. Le ripeto, comunque, che lei ha la parola per esprimere un parere circa l'emendamento. A me spiace che vi siano commissari che non sono presenti alla discussione generale e poi, in sede di emendamenti, la vogliono riaprire.

TOMASSINI. Allora la Commissione non si è pronunciata sul carattere della norma? Perchè quando si dice che questo carattere sarà stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, allora sorgono dei seri dubbi.

ALESSI, *relatore*. Io mi sono riferito, oltre che alla Magistratura, anche alla dottrina e agli altri organi competenti.

TESSITORI. Desidero dire la mia opinione sull'emendamento illustrato dal senatore Picchiotti. Però, se ben ho capito, la motivazione del suo emendamento fa rientrare il problema della natura anche dell'articolo 1, in ordine al suo carattere innovativo o interpretativo.

A me pare che sia esatto dire che il Parlamento debba interpretare le norme che approva.

Io ho la sensazione — e scusate se affermo ciò — ho la prova provata che in ogni nostra seduta ritornano, sotto una forma o un'altra, per una ragione o per un'altra, sempre le stesse indicazioni della discussione svolta precedentemente.

Poichè siamo tutti animati dal desiderio di arrivare in fondo e concludere e poichè in tutti (qualunque sia la parte politica alla quale apparteniamo) vi è il desiderio di veder risolto il dialogo (qualcuno ha osservato che questa è una parola troppo lieve), chiamiamolo scontro, conflitto, contrasto insorto tra i vertici degli istituti costituzionali, bisogna che in qualche modo ne usciamo.

Il mezzo suggerito dal senatore Picchiotti porterebbe realmente alla chiarezza? O meglio: è un mezzo atto ad evitare che domani, in sede di Corte costituzionale o di Corte di cassazione e nelle giurisdizioni minori si presenti lo stesso quesito, lo stesso problema interpretativo, tale per cui noi avremmo fatto una legge che non ha risolto nulla?

Io credo che sopprimendo quell'« anche » non si risolva il problema nel senso da me indicato. Intanto, desidero osservare che, sopprimendo la parola « anche », noi costruiremmo, dal punto di vista grammaticale e linguistico, un articolo al quale manca una ruota, e inoltre non si risolverebbe niente.

È noto che non saremmo qui a risolvere questo problema se non ci fosse stato il conflitto tra le due giurisdizioni.

ALESSI, *relatore*. I disegni di legge di iniziativa parlamentare precedettero questo contrasto.

TESSITORI. Quei disegni di legge sarebbero rimasti a dormire se non ci fosse stata l'iniziativa governativa.

Mi pare che dicesse adesso il relatore che la causa di questo disegno di legge degli altri non è il conflitto insorto nell'occasione; questa, come direbbero i filosofi, sarebbe la causa occasionale. Ora la causa occasionale, qualora domani taluno volesse proporsi il problema della natura essenziale giuridica del disegno di legge che noi approviamo, sarà uno dei motivi di argomentazione. Senza dubbio, non possiamo noi, dunque, nasconderci una situazione di fatto la quale verrà domani a costituire uno degli elementi di discussione e di interpretazione della legge che approviamo. Se si sopprimesse quell'« anche », il problema domani, con gli eventuali inconvenienti, risorgerebbe. Chi impedisce domani alla dottrina o alla giurisprudenza di esaminare se questo articolo unico, qualora lo approvassimo come tale, abbia o non abbia natura interpretativa o innovativa? Per cui ne deriva la inutilità della soppressione, oltre che la inopportunità per le ragioni di carattere grammaticale alle quali ho accennato.

Si potrà anche discutere sugli emendamenti, ma io penso che l'articolo proposto dal Governo debba essere approvato così com'è, perchè esso non porta a nessuna conclusione inopportuna e risolve il problema che noi intendiamo risolvere.

Il legislatore non deve confondersi con lo interprete della legge. Noi invaderemmo la zona di competenza che è affidata ad altri organi, faremmo una rivoluzione nella concezione democratica e giuridica dei nostri istituti.

Quindi, in conclusione, la mia opinione è che l'emendamento proposto dal collega Picchiotti toglie al testo legislativo prima di tutto quella euritmia che è indispensabile anche dal punto di vista linguistico; in secondo luogo, la motivazione con cui l'emendamento soppressivo ci è stato presentato non è accettabile perchè non riesce ad eliminare gli inconvenienti che domani in ipotesi possono verificarsi circa la natura del testo legislativo.

MONNI. Ho la vaga impressione che non giungeremo ad una conclusione neanche stasera. Vorrei chiedere ai colleghi se veramente ci proponiamo di concludere l'esame del disegno di legge, altrimenti riprendiamo la discussione da capo, come in effetti stiamo già facendo.

Fino a questo momento io non ho sentito argomenti nuovi, oltre a quelli che erano stati esposti e ripetuti più volte. Anche il collega Picchiotti è tornato indietro. Poco fa dicevo al senatore Tomassini che non è che la Commissione si sia pronunziata ed abbia optato per un indirizzo piuttosto che per un altro; quasi tutti i commissari si sono trattenuti su questo aspetto problematico del disegno di legge. è innovativo o interpretativo? La maggioranza di coloro che sono intervenuti ritengono che sia innovativo. Non è una pronunzia della Commissione ma l'espressione libera delle opinioni manifestate. Io ho aderito alla tesi dell'amico Tessitori, del collega liberale e di tanti altri che si sono espressi in questo senso. Questa è l'opinione prevalente. Ma la proposta del senatore Picchiotti rimette certamente in discussione tutta la materia perchè non è la permanenza di quell'« anche » nel testo che renderà possibile l'insorgere di nuove questioni, bensì la sua abolizione. Le questioni sarebbero possibili se togliessimo l'« anche », ma non se lo lasciamo al suo posto; ed è lì che deve rimanere. Non dico altro.

GULLO. Signor Presidente, e inutile illuderci e nascondercelo: noi siamo dinnanzi ad un conflitto che rischia di essere insolubile. Cioè a dire, vogliamo rendere omaggio alla Corte costituzionale o alla Corte di cassazione? Noi non vogliamo rendere omaggio a nessuno; vogliamo rendere omaggio soltanto al Codice di procedura penale, nel senso che vogliamo introdurre nel Codice stesso una nuova ulteriore garanzia dei diritti della difesa. Qui dobbiamo trovare una

formulazione dalla quale *prima facie* non risulti se legiferiamo interpretando o innovando, ma solo che legiferiamo.

E allora, credo che il pomo della discordia possa essere superato in questo modo. Il disegno di legge del Ministro di grazia e giustizia difetta in testata di qualche cosa, precisamente nel titolo: « Disposizioni sulla istruzione sommaria ». L'onorevole Ministro deve spiegarci dove intende collocare questo articolo unico: dire genericamente nella legislazione, è troppo poco, in quanto è intuitivo che, comunque, l'articolo unico va collocato nella legislazione, dato che è una legge.

Viceversa, il problema viene risolto perfettamente dalla mia vecchia proposta di legge in materia, abbandonata e ormai dimenticata, la quale porta nell'intestazione: « Norme integrative dell'articolo 391 del Codice di procedura penale » e introduce un articolo 391-*bis* tra le norme sull'istruzione sommaria; la qualcosa topograficamente è di una correttezza esemplare, e letterariamente non è meno esemplare, superando così la disputa che ora ci tiene occupati.

Noi non abbiamo voluto innovare nè interpretare: abbiamo voluto estendere alla istruzione sommaria queste norme di garanzia inserendole fra gli articoli che vanno dal 389 in poi. C'è in proposito il principio di una vecchia tecnica, il quale dice che la legge parla da sola; cioè ognuno di noi può, nel suo cuore, pensare di innovare oppure di interpretare. Non ha importanza quello che ciascuno di noi pensa; quello che ha importanza è il fatto oggettivo che è rappresentato dall'introduzione dell'articolo 391-*bis*. Mi pare che ciò sia di una semplicità estrema, per cui insisto sulla formulazione della mia proposta di legge, anche facendola passare come formulazione del Governo.

Nella mia relazione io scrivevo che prendevo atto del contrasto giurisprudenziale e dottrinale, ma la proposta di legge è precedente alla decisione della Corte costituzionale. Il fatto è che questo contrasto dottrinale e giurisprudenziale io mi proponevo di lasciarlo fuori dalla mischia; non lo intendevo e non lo intendo risolvere. Intendo però che alla istruzione sommaria siano estese le garanzie della istruzione formale.

GRAMEGNA. Dopo l'intervento del senatore Monni, che ha chiarito qual'è il mio pensiero, me la sbrigherò con poche parole.

Il relatore ha detto che noi avremmo dovuto trovare una formula che non desse ragione nè all'una nè all'altra delle due parti in conflitto, cioè nè alla Corte di cassazione nè alla Corte costituzionale; e su questo tutti siamo d'accordo, nessuno escluso. Senonchè, a mio modo di vedere, il disegno di legge presentato dal Governo si rivela innovativo, perchè quando nel testo si dice che le norme di cui agli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del Codice di procedura penale si applicano anche all'istruzione sommaria, vuol dire che prima dette norme non si applicavano. Non sembra possa contrastarsi questa mia affermazione. Quindi, mentre siamo partiti dal concetto di trovare una formula neutra, accettando la formulazione del testo governativo evidentemente affermiamo che la norma è innovativa. L'onorevole Tessitori sostiene che se si toglie l'« anche » il problema rimane. Ma se il problema si pone a questo modo, vuol dire che la maggioranza della Commissione accetta questo principio. Ed allora non bisogna dire che si parte dal concetto di non parteggiare per una tesi o per l'altra. Quando la legge è fatta a questo modo, è innovativa, poichè comporta da oggi in poi l'applicazione di norme che per il passato non si applicavano, e quindi questa legge fa propria la tesi sostenuta dalla suprema Corte di cassazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero. Qui la parola « anche » sta a significare che quelle norme sono già scritte nel Codice di procedura penale sotto il capitolo dell'istruzione formale.

GRAMEGNA. Quando il Codice è stato promulgato, rispetto ad esso una norma o era innovativa o riproduceva altra già preesistente; non si può fare quindi riferimento al Codice. Io ritengo che questa norma, così come è formulata, sia innovativa; ragion per cui sin da ora dichiaro che voterò contro il

disegno di legge. Sono invece favorevole all'emendamento presentato dal senatore Picchiotti.

MAGLIANO. Signor Presidente, io sono convinto che tutta questa ormai faticosa e lunga discussione non è altro che un aggirarsi vizioso intorno sempre allo stesso problema. Ora, a proposito dell'emendamento Picchiotti, poichè voglio attenermi strettamente alla procedura della nostra Commissione, se togliamo l'« anche », a prescindere da tutto quello che è stato detto dal relatore Monni e dall'onorevole Tessitori, noi andiamo incontro al pericolo di trovare domani degli avvocati i quali diranno che queste norme si applicano al procedimento sommario e non si applicano al procedimento formale. Quindi sono contrario all'emendamento in questione.

TOMASSINI. L'eliminazione o la conservazione dell'« anche » presuppone la risoluzione di un altro quesito, quello cioè se la Commissione vuol dare alla norma un carattere innovativo o interpretativo; perchè, una volta risolto questo problema preliminare, la formulazione di una norma che esprima il pensiero della Commissione è facile a trovarsi. È inutile che ci nascondiamo che il conflitto c'è; siamo in fase di legislazione e la Costituzione ci dice che quando la Corte costituzionale esprime la sua opinione sulla non costituzionalità di una norma, il legislatore deve intervenire. Noi obbediamo ad un dettato costituzionale quando cerchiamo di risolvere il problema; ma, a parte questo, io penso che la Corte costituzionale sia censurabile sotto un unico aspetto; non sotto l'aspetto della interpretazione correttiva che ha fatto, ma sotto quello di non essere arrivata ad una conclusione di declaratoria di illegittimità di una parte dell'articolo 392 del Codice di procedura penale. Se la Corte costituzionale avesse detto che l'espressione « in quanto sono applicabili » è in contrasto con le norme della nostra Costituzione, avrebbe eliminato ogni conflitto ed oggi noi non staremmo qui a discutere. Purtroppo la Corte costituzionale non lo ha fatto e allora a noi tocca risolvere il conflitto. Questa non è solo una mia opinione personale; essa era stata già affacciata dalla dottrina costituzionalistica quando si è occupata dei poteri della Corte costituzionale.

Ora — ed è questo il punto fondamentale, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi della Commissione — noi ci dobbiamo prima pronunciare su che cosa veramente vogliamo. Se cioè vogliamo o non che le norme dell'istruttoria formale si applichino all'istruzione sommaria per tutte le istruzioni in corso, non incidendo nei procedimenti in fase di giudizio non conclusisi con sentenze passate in giudicato. Se noi intendiamo applicare le norme in questione unicamente alle istruzioni sommarie in corso, io penso che basti la formulazione dell'articolo unico, senza emendamento, perchè per il principio generale che le norme di procedura si applicano immediatamente appena entrano in vigore, non occorre nè un emendamento nè norme transitorie. Se poi, come a me pare sia giusto, la Commissione ritenesse di dover dare un effetto retroattivo alla norma, almeno limitatamente ai processi non definiti, allora altra dovrebbe essere la formulazione dell'articolo. Se infatti la Commissione ritenesse di non dare carattere innovativo alla norma e di estenderne l'applicazione anche ai procedimenti in fase di giudizio, non conclusi con sentenza passata in giudicato, si porrebbe l'esigenza di una norma transitoria.

Ecco perchè io all'inizio, egregi colleghi, proponevo questo quesito: prima pronunziamoci sul carattere della norma. Giacchè se innovativa, la discussione potrà essere breve, perchè in questo caso il comma che si è proposto verrebbe ad inserirsi nel contesto di tutta la legge e si eliminerebbe anche il problema avanzato dal senatore Gullo sulla collocazione dell'articolo in discussione in un posto o nell'altro del Codice di procedura penale. Infatti al capoverso dell'articolo 392, che dice: « Nell'istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l'istruzione formale, in quanto sono applicabili », si aggiungerebbero le parole: « sono comunque applicabili le norme previste dagli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304- *quater* ».

In questo modo si viene a completare la norma dell'articolo 392. Ma occorre sempre che chiaramente si dica se abbiamo inteso innovare da oggi o se, senza dare un'interpretazione autentica alla legge del 1955, abbiamo inteso allargare gli effetti di essa anche ai procedimenti ancora in fase di giudizio.

Se, a dispetto della chiarezza, lasciamo aperto il problema dell'interpretazione della norma, si ritornerà alla disparità di trattamento. La giurisprudenza e la dottrina discuteranno se il legislatore voleva innovare o interpretare autenticamente; e succederà, per esempio, che il Tribunale di Milano riterrà che il legislatore voleva interpretare ed applicherà tutte le norme della istruzione formale a quella sommaria, mentre il Tribunale di Roma potrà ritenere che la norma abbia valore innovativo e non la estenderà a tutte le istruttorie passate. Allora avremo una grande confusione, e anzichè la certezza e chiarezza del diritto ci sarà un turbamento nell'attività della nostra Magistratura.

La Commissione deve dunque decidere quale carattere voglia attribuire a questa norma. Per me è una esigenza di chiarezza: se il legislatore ha la facoltà di dare una interpretazione autentica alle sue leggi, ha anche la facoltà (e il dovere) di dire quello che vuole quando le modifica. Noi dobbiamo cioè formulare una norma che non lasci adito a conflitti interpretativi.

N E N C I O N I . Desidero far presente che l'articolo 392 del Codice di procedura penale, richiamandosi all'istituto dell'istruttoria formale così come si presenta con la novella del 1955, stabilisce che le norme contenute negli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* si applicano all'istruttoria sommaria in quanto sia possibile applicarli. Pertanto, senza farne una questione perchè ritengo che non vi sia un problema di grave mole in proposito, ma solamente una questione di chiarezza di termini, vorrei dire di purezza linguistica, mi sembra che, poichè il Codice di procedura penale nel primo comma dell'articolo 392 dice che nell'istruzione sommaria si osservano le norme sull'istruzione formale in quanto applicabili, non abbia importanza il fatto che una norma sia interpretativa o innovativa.

Pertanto io sono favorevole all'emendamento Picchiotti perchè porta un elemento di chiarezza. Non capisco le osservazioni fatte prima da alcuni colleghi che mi hanno preceduto circa il carattere innovativo della norma. Noi dobbiamo cercare non di interpretare la legge, ma di farla. Quando abbiamo fatto delle leggi chiare, l'interpretazione, giurisdizionale o dottrinale, apparterrà al futuro. Non dobbiamo noi, per una ragione di interpretazione ipotetica, rischiare di non essere chiari nella formulazione. Giustamente il senatore Pace diceva che il nostro disegno di legge era chiarissimo, perchè non è vero che un disegno di legge non possa contenere in rubricazione l'innovazione o l'interpretazione; la rubrica può portare anche, come particolare etichetta, il contenuto della norma. Ma si tratta di problemi che in questo momento sono al di fuori dell'ambito ristretto della discussione che stiamo facendo. Ripeto, l'articolo 392 del Codice di procedura penale parla di applicazione delle norme dell'istituto della istruttoria formale all'istruttoria sommaria in quanto applicabili. Il conflitto esisteva anche prima che i disegni di legge in questa materia fossero presentati; ora è diventato più acceso, ma esisteva anche precedentemente, poichè nacque immediatamente dopo il 1955 in quanto la suprema Corte di cassazione fu in un primo tempo ondeggiante nell'interpretazione della novella, poi la interpretò in un senso; intervennero infatti il 16 giugno 1958 tre sentenze delle Sezioni riunite che stabilirono criteri che la Magistratura ha seguìto fino ad oggi. Dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, la prima Sezione della Corte di cassazione ha ribadito i criteri del 16 giugno 1958 con nuove argomentazioni, non solo con quelle contenute nelle vecchie sentenze, dicendo anche che le norme in questione non sono applicabili per un contrasto insanabile derivante dalla diversità dell'organo che compie l'istruzione e dalle caratteristiche delle due istruttorie. Ora a noi non interessa questo conflitto, ma interessa poter risolvere una situazione di disagio in

cui si sono trovati il legislatore e coloro che interpretano la legge; e questa situazione di disagio mi sembra sia risolta maggiormente, senza scendere a qualificazioni d'interpretazione o di innovazione, attraverso il lessico, il periodare proprio dello stesso Codice di procedura penale, che dice « in quanto sono applicabili ». Mi pare che ciò sia talmente chiaro che non abbia bisogno di interpretazioni.

A mio avviso noi, se non vogliamo approvare una norma di chiara interpretazione autentica, non dobbiamo porci il problema se per caso essa possa essere interpretata come innovativa o come interpretazione autentica. Noi dobbiamo porci il problema della volontà legislativa chiara e a me pare che volontà legislativa chiara consista nel rendere applicabili determinate garanzie della difesa all'istruzione sommaria.

Pertanto, mi sembra chiarissimo che la soppressione di quell'« anche » non sarebbe motivo di turbativa.

Io mi domando quale sia stato lo spirito del Ministro quando ha ritenuto di proporre questa norma. Egli ha inteso dire che quelle norme sono applicabili all'istruttoria formale e sono anche applicabili all'istruttoria sommaria. Che siano applicabili alla istruttoria formale, non c'è nessun dubbio, perchè sono contenute nel titolo « istruttoria formale » e sono previste dagli istituti, in quanto si parla sempre del giudce, cioè si parla di un organo che nell'istruttoria sommaria non c'è.

Che si innovi o che si interpreti non deve avere importanza per noi. Deve avere importanza per noi che quelle norme, contrariamente ad una interpretazione contenuta nel capoverso dell'articolo 392, sono applicabili all'istruttoria sommaria e mi pare che questo obiettivo si raggiunga con la chiarezza e con un lessico chiaro come quello contenuto nel Codice, senza quindi alcuna preoccupazione. La questione poi che si potrà trattare in altra sede, a mio avviso, non risiede nell'« anche » o nell'interpretazione o nell'innovazione. La questione risiede nell'arbitrio del Pubblico Ministero, perchè quando nell'ultima sentenza della suprema Corte la prima Sezione afferma che il Pubblico Ministero è arbitro incensurabile, commette, dal punto di vista della difesa e dal punto di vista interpretativo, un errore grossolano, senza con questo voler mancare di riverenza alla suprema Corte, in quanto è chiaro che il Codice stabilisce che in determinati casi il Pubblico Ministero deve usare dell'istruttoria sommaria e in altri casi dell'istruttoria formale.

A L E S S I , *relatore*. Il mio parere, quale relatore del disegno di legge, sull'emendamento proposto dal senatore Picchiotti si conclude con una breve osservazione di carattere tecnico; però bisogna che ella, signor Presidente, decida se sia ammissibile, allo stato della nostra discussione, la proposta che, in termini specifici, è stata fatta dal senatore Tomassini che non partecipò alla discussione generale.

Se lei ritiene — come sembrerebbe ovvio — che la questione non sia proponibile, poichè la discussione generale è già chiusa, mi esimerò da una doverosa risposta ad un collega che, indiscutibilmente, merita riguardo; debbo, però, amaramente constatare che questo problema, l'unico sul quale si è discusso più volte, tornerà fatalmente quando tratteremo gli emendamenti e più ancora il titolo della legge.

Bisognerebbe prendere atto, una volta per sempre, che le opinioni nostre circa la estensione applicativa della novella del 1955 divergono; ma tutti siamo stati d'accordo su un punto e cioè che in questa sede noi dovevamo predisporre un testo che non implichi una presa di posizione delle nostre opinioni personali. Su questo punto c'è stata l'unanimità; esso viene ora rimesso in discussione dal senatore Tomassini e dal senatore Nencioni, che non erano presenti alla discussione generale.

Detto questo, passiamo all'emendamento proposto dal senatore Picchiotti, relativamente alla soppressione dell'« anche ». A suo parere, con quell'« anche » si eluderebbe il nostro proposito di non identificare il carattere della legge. Io sono di avviso contrario. Se quell'« anche » non ci fosse stato, le cose sarebbero rimaste come erano. « Anche » ci sta per una ragione linguistica, in

quanto gli articoli 304-*bis, ter* e *quater* sono disposizioni che appartengono ad un capo del nostro Codice che ha per oggetto l'istruzione formale. Pertanto il richiamo non può essere fatto altrimenti che con l'« anche ».

Il testo proposto dal Governo è autonomo e non si inserisce nè in questo nè in altro capo del Codice; ed essendo a sè, quell'« anche » è essenziale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi associo a quello che ha detto il relatore e che avevo cercato di far comprendere.

Desidero aggiungere una cosa, a pacificazione delle ansie del senatore Tomassini, il quale ha il torto di essere arrivato al quarto giorno di una discussione nella quale siamo stati tutti impegnati, con reciproco profitto.

Noi non dobbiamo stabilire un principio. Noi facciamo una scelta di politica legislativa e diciamo — implicitamente pensavo io — e esplicitamente attraverso il voto degli emendamenti, quale è lo stadio in cui entra in funzione questa legge, cioè a quali atti si applica.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il seguente emendamento presentato dal senatore Tomassini, tendente a sostituire l'articolo unico del testo governativo con il seguente:

« Nella prima parte dell'articolo 392 del Codice di procedura penale sono soppresse le parole " in quanto applicabili " »

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola « anche » proposto dal senatore Picchiotti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Il relatore Alessi propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Le norme del precedente articolo si applicano ai procedimenti ancora in corso di istruzione sommaria alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quelli per i quali sia stata richiesta la citazione dell'imputato a giudizio a norma dell'articolo 396 del Codice di procedura penale qualora non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

A tale fine il Presidente del Tribunale o della Corte di assise a richiesta del Procuratore della Repubblica dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Per i procedimenti per i quali siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento la difesa ha facoltà di chiedere, nel suo primo atto, che le perizie, gli esperimenti e le ricognizioni siano rinnovati con la procedura stabilita negli articoli 456, 457 e 461 del Codice di procedura penale.

La nomina dei periti può cadere fra le stesse persone che ne erano state incaricate nel caso dell'istruzione sommaria.

La nuova perizia deve essere disposta normalmente nel dibattito concedendo ai periti, ove occorra, un termine non superiore a venti giorni.

La questione del rinnovo degli atti summenzionati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge non può essere proposta per la prima volta dinanzi alla suprema Corte di cassazione.

Gli atti che non sia possibile rinnovare mantengono la loro efficacia circa i fatti accertati ».

T O M A S S I N I . Questa è una norma transitoria per i giudizi in corso.

A L E S S I , *relatore.* Ho già illustrato l'emendamento durante la mia relazione, per cui ritengo di non dover prendere nuovamente la parola.

M O N N I . Mi dispiace molto di non potermi dichiarare favorevole all'emendamento del collega Alessi, poichè, mentre noi cerchiamo di raggiungere lo scopo senza creare grandi sconvolgimenti, con l'approvazione dell'emendamento, e contro la volontà del suo proponente, questi sconvolgimenti avrebbero senz'altro luogo.

Quando ci si riferisce alle formalità di apertura del dibattimento nei processi di Corte d'assise, prego il collega Alessi di considerare che noi riferiamo la norma che abbiamo approvata al procedimento sommario. Volevamo stabilire — questa era la nostra chiara intenzione — fino a qual punto questa norma deve essere applicata. Lo emendamento Ajroldi pone un limite: qual è il limite giusto, naturale, lecito? Fino a che l'istruttoria sommaria è aperta. Se l'istruttoria sommaria non è più aperta, cioè se è finita, è chiaro che la norma non è più applicabile. Ma questo non impedisce al giudice in Corte di assise, in Tribunale, dovunque, di rinnovare gli accertamenti; abbiamo infatti visto, in processi anche recenti e gravissimi, perizie ordinate in dibattimento.

Non c'è preoccupazione per questo: il magistrato, quando ha bisogno di un accertamento, delibera su di esso in qualunque grado e stato del procedimento.

Ora, allargare, così come si allarga con l'emendamento Alessi, la portata dell'emendamento Ajroldi non solo non è necessario ma anzi è pericoloso e dannoso. Io sono assolutamente contrario; cioè sono favorevole all'emendamento Ajroldi, ma contrario a quello del senatore Alessi.

P O Ë T . Io, fra cotanto senno, voglio esprimere una voce di buon senso. Permettete ch'io sottolinei i seguenti due punti della discussione:

1) siamo partiti dal principio, accolto dalla totalità dei Commissari o almeno dalla stragrande maggioranza, che la novella del 1955 dovesse essere applicata anche all'istruttoria sommaria;

2) siccome in proposito è nato un contrasto, fra la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, si pone il problema di stabilire chiaramente se la nuova legge che facciamo debba avere carattere interpretativo o innovativo.

Secondo noi la risposta giusta a questo quesito dovrebbe essere quella di attribuire alla legge carattere intepretativo: però ci rendiamo conto di tutte le gravi conseguenze che ne deriverebbero sul piano giudiziario e ci arrendiamo perciò di fronte al fatto che la giustizia umana ha dei limiti.

Deve trattarsi quindi di norma innovativa. Ed allora io dico che il testo governativo va benissimo così com'è formulato e non c'è bisogno di alcun emendamento. Questa norma avrà per forza carattere ed efficacia innovativi: 1) perchè vige nel campo procedurale la regola in base alla quale le norme di procedura valgono per il futuro e non per il passato; 2) perchè è evidente che la Corte di cassazione e tutta la giurisprudenza la interpreterebbero in questo senso. Badate inoltre che il carattere innovativo potrà benissimo farsi risultare dalla relazione: quando studiavo io diritto, mi ricordo che si diceva che le relazioni sono una delle fonti di interpretazione. Se dalla relazione facciamo risultare chiaro che questa norma non è interpretativa, io credo che abbiamo risolto il problema e nello stesso tempo non prendiamo posizione nei confronti del conflitto in atto tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale.

Quindi, concludendo, sia per il principio che nel campo procedurale non c'è retroattività e sia perchè è evidente che la Magistratura si atterrà a questa interpretazione e cioè applicherà la norma soltanto per il futuro, io credo che sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti.

P A C E . L'emendamento dei senatori Ajroldi e Caroli mi pone un problema che non so risolvere e sul quale voglio sollecitare l'attenzione degli onorevoli commissari. Si tratta del caso in cui il processo sia istruito con rito sommario a carico di un imputato detenuto e il Procuratore generale o il Procuratore della Repubblica stia per emettere la richiesta del decreto di citazione a giudizio, allorquando interviene la legge che stiamo approvando. Voi sapete il rigore dell'articolo 272, sia per quanto riguarda il Pubblico ministero, sia per quanto riguarda il Pretore, con le conseguenze circa la custodia preventiva o la scarcerazione dell'imputato. Che cosa deve fare in questo caso il Pubblico Ministero, sia esso il Procuratore generale o il Procuratore della Repubblica o il Pre-

tore? Deve notificare il deposito delle sentenze; non può rifare delle perizie.

AJROLDI. Dirò solo alcune cose, perchè il mio emendamento è già stato illustrato ieri mattina in sede di discussione generale: ciò per ragioni di celerità. Quindi mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni circa il punto fondamentale della questione e con l'occasione esprimerò anche il mio parere personale riguardo all'emendamento proposto dal collega senatore Alessi.

Non deve essere perduto di vista il fine al quale mira il disegno di legge, che è quello di dare un assetto definitivo alle norme che furono e sono oggetto di profondo dissenso tra i massimi organi giurisdizionali. E se da un lato, senza entrare nel merito, si deve riaffermare il principio che tutti i poteri dello Stato sono sottoposti alle garanzie costituzionali di cui il supremo interprete è l'organo previsto dall'articolo 134 della Costituzione, dall'altro il legislatore non può non avere presenti le gravi conseguenze che nel campo dell'amministrazione della giustizia potrebbe provocare il continuo sorgere ed espandersi di conflitti, di contrastanti sanzioni di efficacia o di nullità di singoli atti processuali che poi si ripercuoterebbero fatalmente sul corso dei procedimenti in sede penale ed anche civile ed amministrativa.

Mi pare dunque che il disegno di legge d'iniziativa del Guardasigilli sia tale da superare l'*impasse*, con una norma di carattere tassativo, che definisca i diritti della difesa nell'istruttoria sommaria.

Trattandosi di norma di carattere processuale, non corre dubbio sul fatto che essa si applichi dal momento della sua entrata in vigore ai procedimenti penali in corso; ma — e qui sta il problema — a quali?

Trattandosi poi di una norma che concerne l'istruzione sommaria, potrà essere applicata anche a quelli che si trovano già nella fase preliminare del giudizio?

Al riguardo, il decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 666, contenente le norme di attuazione e transitorie della novella del 18 giugno 1955, n. 517, stabilisce all'articolo 16 che le norme della legge suddetta si applicano a tutti i procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge stessa, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia disposto diversamente e che gli atti compiuti secondo le norme abrogate dal Codice penale conservano la loro validità.

E però da rilevare che la novella del 1955 conteneva tutta una serie di riforme del Codice di procedura penale attinenti anche al giudizio ed alle impugnazioni, mentre la legge attuale riguarda soltanto alcuni atti di una fase del giudizio e precisamente quella dell'istruttoria sommaria.

La dottrina più autorevole ha sempre sostenuto la regola della immediata applicazione della nuova legge processuale penale a tutti i procedimenti nuovi e in corso nel senso che, in assenza di contrarie disposizioni espresse, la nuova normativa non può essere applicata a fatti passati o in modo da invalidare gli effetti già maturati o da togliere in tutto o in parte efficacia agli effetti ulteriori sulla sola considerazione del fatto passato. Si ricordi in proposito anche l'articolo 65 disposizioni transitorie al Codice di procedura penale.

E allora, perchè è stato scelto il momento dell'articolo 396? Perchè è alla fase della istruttoria sommaria che occorre assicurare per taluni atti la garanzia della difesa e se è vero quello che diceva ieri il collega Alessi che l'istruttoria sommaria non si chiude con una sentenza che costituisce la sanzione finale dell'istruttoria stessa, di fatto essa si esaurisce con la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio.

Vi è stato un momento di perplessità tra il collega Caroli e me per il fatto che in sede pretorile la richiesta di rinvio a giudizio non c'è. Però, se si considera che il pretore dispone degli atti del proprio ufficio e quindi, ovviamente, per quanto riguarda i processi pendenti davanti alla pretura, il momento di attuazione è quello precedente all'emissione del decreto di citazione che il pretore fa di ufficio, mi sembra chiaro che l'articolo 2, quando si riferisce all'articolo 396 del Codice di procedura penale, si riferisce alla fase finale dell'istruttoria sommaria.

Allora mi consenta di dire, onorevole collega Alessi, che io non avrei più quelle preoccupazioni che erano sorte ieri sera, non

esistendo più il dubbio sulla scelta. Il limite d'applicazione è quello in cui è finita l'istruttoria ma non quello in cui non è ancora iniziato il dibattimento, e d'altronde il Codice di procedura penale pone gli atti preliminari nel capitolo riguardante il giudizio, non in quello riguardante l'istruttoria. Se noi ci ancoriamo a questo principio, che è poi la consacrazione del principio generale, dell'entrata in vigore delle norme processuali, esso non si dovrebbe estendere anche ad atti ulteriori. Come giustamente osservava il collega che mi ha preceduto, il quale ha parlato in forma molto sintetica ma quanto mai efficace, tutte le facoltà spettanti alle parti, e quindi al difensore, e che sono contemplate dall'articolo 410 del Codice di procedura penale e seguenti — e cioè il deposito degli atti, la notifica, la richiesta di rinnovazione della perizia, la nomina dei consulenti tecnici, la indicazione dei testi a discarico eccetera — restano integre; e quindi non vedrei perchè noi dovremmo entrare, con una disposizione di legge che riguarda esclusivamente la parte istruttoria, a discutere su un punto che riguarda la fase preliminare del dibattimento. L'onorevole collega Alessi, anzi, arriva fino ad ipotizzare facoltà di estendere la normativa al duplice grado, fatta eccezione per la Cassazione.

Debbo dire che su questo punto la dottrina è unanime nell'affermare che quando una riforma processuale riguarda un oggetto specifico e con essa si modifica un singolo istituto, l'entrata in vigore di essa è circoscritta a quell'oggetto specifico nei tempi e modi previsti dalla disposizione transitoria.

Per quello che concerne, infine, i poteri del Pubblico Ministero, penso che in sostanza siano sufficienti i richiami già fatti da altri onorevoli colleghi agli articoli 391 e 392 del Codice di procedura penale, e che dette norme non siano affatto in contrasto col diritto del difensore di intervenire ed assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie ed alle ricognizioni. Noi abbiamo forse dato eccessiva importanza ad una questione che deve essere contenuta in certi limiti: perchè va sempre tenuto presente che il rito dell'istruzione sommaria è compatibile solo con quegli esperimenti istruttori che siano di particolare facilità e brevità.

ALESSI, *relatore*. Ma il Codice non reca in proposito alcuna sanzione!

AJROLDI. Noi questo dobbiamo affermarlo, perchè è solo in questo senso che esiste ora una distinzione tra istruttoria sommaria ed istruttoria formale. Diversamente opinando, non si rintraccerebbe più alcuna distinzione tra l'istituto dell'istruzione formale e quello dell'istruzione sommaria; e sarebbe stato forse meglio che oggi noi ci fossimo trovati per esaminare un brevissimo disegno di legge così formulato: « L'istituto dell'istruzione sommaria è abrogato ».

Ma questo è argomento *de jure condendo*, e quindi non mi soffermo su di esso.

ALESSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, vorrei rispondere molto brevemente al collega Ajroldi, dicendogli che mi ha convinto, avendo sottolineato quanto doveva essere sottolineato. Evidentemente gli stessi argomenti io li avrò esposti molto male, poichè i princìpi cui il senatore Ajroldi si informa — pur contraddicendosi, in via pratica nell'emendamento che propone — coincidono esattamente con la mia posizione. Stabilito il concetto che nulla dobbiamo fare noi, nel nostro disegno di legge, che valga indirettamente ad individuarne il carattere (perchè in tale caso sarebbe molto meglio votare su una proposta che divida la Commissione in due sponde opposte) tuttavia, essendo fuori discussione che la legge procedurale si applica immediatamente, rimane di capire quale sia il valore dell'emendamento Ajroldi, dopo l'affermazione di suoi molto ovvii princìpi.

Dichiaro subito che il mio emendamento tende ad integrare quello del collega Ajroldi, poichè io avevo espresso subito l'avviso che il disegno di legge del Governo non dovesse essere modificato. Aggiunsi che se era opinione della Commissione che invece dovessimo pervenire alla formulazione di una norma transitoria, in questo caso avrei proposto una norma transitoria più integrale. Pertanto, se l'emendamento Ajroldi verrà respinto, io ritirerò il mio.

Ora il senatore Ajroldi ribadisce che col suo emendamento ha voluto precisare solo che il provvedimento si applicherà ai proce-

dimenti sommari in corso. Ma questo non è necessario dirlo; è la virtù propria della legge procedurale ad imporlo. E allora, a che serve la manifestazione di tale pensiero? A mio avviso vuole porre un limite, intendendo stabilire che se le istruzioni sono già concluse, senza dibattimento, la nostra legge non potrà applicarsi. Con ciò si identifica il carattere novativo della norma e ci ergiamo ad arbitri, tra le due opposte opinioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Questo è il motivo per cui voterò contro.

Il principio informatore dell'emendamento per il senatore Ajroldi sarebbe quello di dirimere le controversie che ingarbugliano ulteriormente la situazione; cioè un criterio di opportunità; ma se dobbiamo pervenire a questa ulteriore specificazione, per mio conto non necessaria, allora conviene regolare tutte le fasi del processo.

Comprendo la coerenza del collega Monni, il quale ha ribadito il principio che la nuova norma è modificativa. Ma allora perchè non mettere addirittura nel titolo: « Nuove norme »? Voler assumere che noi conserviamo una posizione di assoluto distacco rispetto al contrasto insorto e contemporaneamente introdurre l'emendamento mi parrebbe una ipocrisia legislativa. Il mio emendamento all'emendamento Ajroldi non si ispira alla casistica, ma intende regolare tutta la fase transitoria, per evitare che la legge abbia quella tale tendenziale caratterizzazione.

Nei riguardi dell'argomento addotto circa la facoltà che manterrebbe la difesa, nella istruttoria sommaria, di nominare le consulenze tecniche entro cinque giorni prima dell'udienza fissata, io faccio rilevare che altro è la difesa in fase istruttoria, altro il termine per il dibattimento che, decorrendo dal giorno della notificazione della citazione, per il tribunale è di 8 giorni. In genere non si arriva al chiaro sereno riesame della perizia. L'avviso dato in periodo istruttorio dà sempre un congruo respiro per investire il consulente (medico, ingegnere, eccetera) del riesame della perizia. Si tratta di questioni altamente tecniche, in genere. Non nego che il mio emendamento determina le complicazioni inerenti ad ogni controllo; ma l'argomento si potrebbe opporre a tutto il disegno di legge: la estensione degli articoli 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* all'istruzione sommaria.

Ecco perchè vorrei pregare vivamente il collega Ajroldi di ritirare l'emendamento, in quanto, la sua sostanza — l'ha detto bene egli stesso — è implicita nell'articolo 1. Nessuno può dubitare che la norma procedurale si applica alle istruzioni sommarie pendenti. L'emendamento, infatti, ripete la norma contenuta nell'articolo 65 delle disposizioni transitorie del Codice di procedura penale. Ma, operando una rottura, esso pone problemi di interpretazione molto complessi, poichè gli interpreti si domanderanno che cosa intendeva il Parlamento col ripetere un principio ovvio; e siccome è anche principio fondamentale della interpretazione delle leggi che non vi siano norme inutili, l'interprete andrà a cercare l'intendimento del legislatore nelle pieghe più riposte della legge. Facendo così, quindi, noi provocheremmo proprio quelle complicazioni che volevamo evitare.

GULLO. Noi siamo contrari a questo emendamento poichè si complicano le cose in modo preoccupante; « a chiara lezione non fare oscura chiosa ». Io ritengo che abbia ragione il Ministro, il quale ieri precisava che qualunque emendamento in questo senso rischia di dire che la legge ha carattere interpretativo. Noi invece non vogliamo dire che essa ha questo carattere, nè vogliamo dire che ha carattere innovativo. Ora, non volendo dire nulla, l'unico modo per esprimerci correttamente è quello rappresentato dal testo semplice e breve dell'articolo che abbiamo approvato. Siamo in sede di discussione di applicabilità di norme processuali e il problema è più semplice di quanto non sembri. Non c'è dubbio di sorta che queste norme, per giurisprudenza costante e dottrina pacifica, si applicano nei limiti della loro possibilità di applicazione, fino a quando, cioè, essendosi l'istruzione sommaria conclusa con la richiesta del decreto di citazione o in altro modo, non sorga più il problema di applicare l'articolo che abbiamo poco fa approvato. Noi vogliamo

una norma chiara, semplice e lineare, che non dia luogo ad ipotesi pregiudizievoli.

D'altra parte, la Cassazione, in materia di norme processuali, ritenute incostituzionali, si è rifiutata di dichiarare la nullità conseguente o l'inesistenza dell'atto proprio con questa argomentazione: è, sì, incostituzionale, ma se il processo in quella fase si è concluso, *nulla quaestio*. Non vedo allora l'opportunità di inserire questo emendamento. Noi con l'articolo diciamo che nei procedimenti che si faranno e nei procedimenti in corso si applicheranno queste norme. Se il procedimento non sorge, oppure si è esaurito nella sua fase sommaria, è evidente che l'articolo 304 non è applicabile.

Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti.

KUNTZE. Sono d'accordo con il senatore Gullo e ritengo inopportuno qualsiasi emendamento il quale potrebbe valere a rendere più interpretativa la norma.

Ho chiesto la parola anche per chiarire che in sede di discussione generale avevo detto che sarebbe stato opportuno, in contrasto con quanto espresso da altri colleghi e dallo stesso relatore, che noi avessimo fatto una scelta chiara e precisa, al fine di evitare appunto difficoltà di interpretazione, nel senso di dire se la norma doveva avere carattere interpretativo o carattere innovativo.

Ma questa mia opinione è rimasta isolata e non me ne dolgo, in quanto comprendo che sotto un certo profilo, magari sotto un profilo di politica giudiziaria, è opportuno non inserire in questa norma in maniera espressa la qualità della norma stessa, proprio per quella ragione ricordata dal relatore di evitare che si potesse pensare che la Commissione ha preso posizione in favore dell'uno e dell'altro organo, in favore cioè della Corte costituzionale o della Corte di cassazione.

Giustamente, quindi, si dice di lasciare questo compito all'interprete, senza che da parte nostra si affermi in maniera decisa una posizione.

Da parte del senatore Gullo è stato affermato che questi emendamenti potrebbero far pensare ad un carattere interpretativo della legge. Io, invece, ho l'impressione che tali emendamenti affermino precisamente — specialmente quello del senatore Ajroldi — un carattere innovativo.

E allora, se è vero, come è vero, che le norme processuali hanno immediata attuazione, io credo che sia opportuno non approvare questi emendamenti, in quanto lo interprete saprà bene in qual momento e in quali casi dovrà trovare applicazione la legge.

E alla Magistratura spetta di risolvere eventuali contrasti che dovessero sorgere in sede di applicazione di questo disegno di legge, proprio perchè la Magistratura stessa non deve diventare solamente un meccanismo inerte di applicazione.

Noi non daremo, quindi, voto favorevole nè all'emendamento Ajroldi, nè a quello Alessi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo dire che credevo di aver risolto implicitamente nella formulazione dell'unico articolo di questo disegno di legge tutti i problemi che invece sono sorti in sede di discussione; ora, però, comincio a pensare all'utilità dell'emendamento ancorchè esso non faccia che ripetere quello che è già implicito. Penso anche che la questione se il disegno di legge sia di carattere interpretativo o innovativo si possa risolvere in sede di votazione specificando dove va applicato, volta per volta.

Sarei, poi, propenso all'approvazione dell'emendamento Ajroldi, perchè, se non ho mal capito, l'emendamento del senatore Alessi risponde ad un fine, direi, politico psicologico affinchè non si desuma, cioè, che abbiamo voluto affermare, prendendo posizione, il carattere innovativo. Ma quello che mi preoccupa è soprattutto l'ultimo comma; qui non si tratta di spostare lievemente il momento in cui opera la legge, cioè di portarlo dalla chiusura dell'istruttoria al momento d'inizio del dibattito, si dà, invece, la possibilità di produrre questo in tutti i gradi di giurisdizione esclusa la Cassazione, e non sono sicuro che sia una cosa ben fatta. Quindi credo che sarebbe utile votare il testo

e precisare quel che ha detto il senatore Poet.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge è stato presentato dai senatori Ajroldi e Caroli il seguente emendamento aggiuntivo consistente in un articolo 2, del seguente tenore:

« Le norme di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora richiesta la citazione dell'imputato a giudizio ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

L'emendamento Alessi è, pertanto, precluso.

ALESSI, *relatore*. Il mio emendamento e superato solo nella prima parte.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è solo una regolamentazione, che sarebbe stata valida se si fosse allargata l'applicabilità della norma al dibattimento.

NENCIONI. Questa è solamente una sua interpretazione. Io faccio un richiamo al Regolamento: l'emendamento Alessi doveva essere messo in votazione prima dell'emendamento Ajroldi.

PRESIDENTE. Lo stesso presentatore ha detto che se non veniva approvato l'emendamento Ajroldi avrebbe ritirato il suo perche era sostitutivo dell'altro.

ALESSI, *relatore*. Io ho detto che il mio emendamento ha solo un effetto integrativo e che, se fosse stato respinto l'emendamento Ajroldi, l'avrei ritirato.

NENCIONI. Secondo me l'incidente è avvenuto perchè si è messo in votazione un emendamento restrittivo, mentre vi era un emendamento più generale.

PRESIDENTE. Se si dà l'interpretazione che ne dà lei qualcosa dovrebbe essere rimasta in piedi.

NENCIONI. E infatti è rimasta in piedi tutta la seconda parte.

ALESSI, *relatore*. Del mio emendamento sono superati solo il primo e il secondo comma perchè l'emendamento Ajroldi fa una statuizione, ma non ne preclude altre.

MONNI. Vorrei fare una mozione d'ordine. Perchè si insiste sulla questione se l'emendamento Alessi sia precluso o no dalla votazione avvenuta dell'emendamento Ajroldi? Io chiedo che lei, signor Presidente, ponga in votazione questo quesito, cioè se la Commissione ritiene o no che ci sia questa preclusione.

NENCIONI. Mi meraviglio della posizione assunta dal senatore Monni. Io ho fatto un richiamo al Regolamento proprio perchè lo stesso senatore Alessi ha dichiarato che il suo emendamento era integrativo dell'emendamento Ajroldi: infatti nell'emendamento Alessi vi è tutta la seconda parte che non è compresa nell'ambito dell'altro emendamento. Del resto, se lo stesso Presidente non avesse condiviso l'interpretazione fatta dal senatore Alessi, avrebbe messo in votazione l'emendamento più ampio, cioè il suo e poi l'emendamento Ajroldi.

ALESSI, *relatore*. L'emendamento Ajroldi provvede al regolamento delle questioni che possono sorgere nelle istruzioni sommarie ancora in corso; l'emendamento mio contiene una prospettazione di tutti i casi. Non si tratta di emendamenti incompatibili tra di loro. Non ci sono problemi di coordinamento con l'emendamento Ajroldi perchè l'emendamento già votato regola l'attività giudiziaria durante le istruzioni sommarie in corso. Nel mio emendamento si provvede per il prosieguo: il dibattimento successivo.

PAFUNDI. È inesatto dire che l'emendamento Alessi è integrativo dell'emenda-

mento Ajroldi perchè questo si ferma alla richiesta di citazione nella fase degli atti preliminari al dibattimento, mentre con l'emendamento Alessi si entra in una fase nuova e rimane uno spazio vuoto tra l'uno e l'altro che non si sa come riempire.

GULLO. Noi voteremo in favore dell'emendamento Alessi, pur restando convinti di aver imboccato una via decisamente sbagliata. Quanto all'emendamento Ajroldi, cui noi siamo stati contrari, non dice assolutamente nulla al di fuori di quello che si ricavava dalle parole della lettera. I grandi problemi cui potrebbe dar luogo un'interpretazione della nuova disposizione, con valore *ex tunc*, non sono minimamente affrontati perchè si parla per il provvedimento del futuro e non del passato, nè apre la questione dell'eventuale nullità per la mancata applicazione della legge: per cui abbiamo approvato una norma che non dice assolutamente nulla, come ho già detto.

MONNI. Ho fatto una mozione d'ordine dichiarandomi contrario a che si votasse l'emendamento Alessi. Ora voglio ricordare a me stesso e ai colleghi che tutta la discussione avvenuta nei giorni scorsi pone in contrasto irriducibile il pensiero del senatore Alessi con il pensiero del senatore Ajroldi. È fuor di dubbio che la chiara manifestazione di volontà che vi è stata con la votazione precedente preclude assolutamente la votazione dell'emendamento Alessi. Non solo il suo emendamento è inutile, ma anche pericoloso; quindi concludo rivolgendogli la preghiera di ritirare il suo emendamento.

ALESSI, *relatore*. Non posso accogliere l'invito del senatore Monni proprio perchè ho una coscienza democratica che mi permette di rilevare con letizia una maggioranza diversa. Però vorrei che si votasse la preclusione prima che l'emendamento.

PRESIDENTE. Non posso essere d'accordo. La facoltà di dichiarare precluso o no un emendamento è del Presidente: perciò io dichiaro precluso l'emendamento Alessi.

Il senatore Gullo propone di aggiungere un ulteriore articolo del seguente tenore:

« Dopo l'articolo 391 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

" *Articolo* 391-*bis*. (*Estensione all'istruzione sommaria di norme dell'istruzione formale. Nullità nell'istruzione sommaria*).

Nell'istruzione sommaria si applicano gli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* e 320.

Le disposizioni del precedente articolo si osservano a pena di nullità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento " ».

GULLO. Con questo emendamento, che era sorto come disegno di legge, io intendevo affrontare il problema della sanzione che bisogna applicare nel caso in cui i Pubblici Ministeri non si attenessero alla parola e allo spirito dell'articolo 391. Io credo che in questi casi bisognerebbe creare una nullità, una nullità che dovrebbe sorgere nel momento in cui venisse approvata la legge. Questo non porterebbe alcuna conseguenza per il passato; se vogliamo andare incontro alle aspettative della dottrina credo che bisogna approvare senza indugio questo mio emendamento. L'unica osservazione di cui si deve tener conto è quella dell'onorevole Ministro che dice che questo emendamento ci porta fuori dal problema nel quale siamo intervenuti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La riforma è il solo mezzo per uscire dalla controversia.

GULLO. Ma poichè il vostro progetto, se diverrà legge, avrà avanti a sè degli anni di attesa, ritengo che nel frattempo sia bene sancire la nullità.

Per finire desidero dire perchè ieri feci quell'accenno alla prescrizione. Ho ritirato l'emendamento in quanto vi sono delle difficoltà, però avevo intenzione di dissipare le preoccupazioni della Commissione sul pericolo che attraverso la nullità si venissero a prescrivere dei reati, e quindi intendevo prospettare la possibilità di rivedere l'istituto della prescrizione in riferimento alla nullità sorgenda. Comunque ora non parlerò

più di prescrizioni e mi fermerò solo all'emendamento: ma prego i colleghi di non opporsi per partito preso, bensì di esprimere la loro opinione solo dopo aver valutato opportunamente il tema da me proposto.

ALESSI, *relatore*. In effetti nella mia relazione ho messo in evidenza che la proposta del collega Gullo pone una sanzione di nullità alle scelte che il Procuratore della Repubblica opera nell'esercizio del suo diritto di istruire sommariamente. L'emendamento, invece, si rifà con maggiore precisione, all'articolo 391; non accenna all'articolo 389. Mi sembra, però, che possa osservarsi che la questione resta immutata. Nell'articolo 389 la scelta del rito avviene al momento iniziale; mentre per l'articolo 391, essa si pone dopo che l'istruzione sia iniziata; e si fa obbligo al Procuratore della Repubblica di convertire l'istruttoria sommaria in quella formale. Quindi la materia è sempre quella che abbiamo già nella sua sostanza delineato. Il giudizio che nell'articolo 389 si dà delle indagini è equipollente a quello espresso dall'articolo 391 là dove si parla di indagini semplici e brevi. Comprendo che il giudizio di facilità delle indagini sia contraddetto dalla nomina di un collegio di periti o dai lunghi termini che i periti chiedono. Ma questa sarebbe una casistica degli accadimenti estremi, più paradossali. La questione principale resta sempre quella che abbiamo posto: il giudizio, secondo la Cassazione, è di merito; quindi noi porremmo una problematica che si fermerebbe facilmente alla Cassazione, rendendo incerto tutto il corso dell'istruzione.

Per questo a me pare, tenendo conto del fatto che andiamo verso una riforma tendente alla unificazione dei riti, non sia proprio il caso di aggiungere altri elementi di incertezza alla situazione, che già appare non troppo serena.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le osservazioni del relatore rispetto all'articolo 391. Anche io avevo annotato che, mentre con il 391 siamo in corso di istruttoria, con il 389 eravamo all'inizio, ma non sono del parere che la inosservanza del 391 possa culminare nella nullità, perchè ci sono alcune norme che sono di minore importanza, per esempio il caso del testimone che è stato assunto senza giuramento. Sarà opportuno, eventualmente, fissare una casistica per vedere quali sono le norme la cui inosservanza produce nullità; ma questo ci porterebbe assai lontano, ci porterebbe al progetto del Presidente Schietroma che è anticipatore della riforma generale. Io sono del parere, inoltre, che questo disegno di legge vada approvato rapidamente, tanto più che d'ora innanzi istruttorie sommarie non se ne faranno più e lo stesso senatore Gullo, presentando il suo emendamento, ha ribadito la sua volontà irretroattiva: quindi non vedo l'urgenza di provvedere in merito.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gullo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 21,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari